

INDICE

1	INTRODUZIONE	3
2	INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO	3
2.1	UBICAZIONE GEOGRAFICA DEL PROGETTO	3
2.2	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	3
2.2.1	Il Piano Territoriale Paesistico Regionale	4
2.2.2	Il Piano Territoriale Paesistico Provinciale	4
2.2.3	Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale	5
2.2.4	Il Piano Regolatore Generale (PRG)	5
2.2.5	Il Piano Regolatore dell'Area di Sviluppo Industriale di Gela	8
2.2.6	Siti di Interesse Nazionale (SIN)	9
2.2.7	Il Piano di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI)	10
2.2.8	Piano Energetico Ambientale Regione Siciliana (PEARS)	13
2.2.9	Il Piano di Utilizzo delle aree Demaniali Marittime (P.U.D.M.)	16
2.3	RUMORE	18
2.4	IL REGIME VINCOLISTICO	20
2.4.1	Vincolo Idrogeologico (R.D. 3267/1923)	20
2.4.2	Tutela del patrimonio culturale e paesaggistico (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.)	21
2.4.3	Aree naturali protette (L. 394/1991 e s.m.i.)	25
2.4.4	Siti "Rete Natura 2000" (SIC, ZPS) e Important Bird Area (IBA)	27
2.5	PESCA MARITTIMA ED ACQUACOLTURA	28
2.6	RIEPILOGO DEI VINCOLI ESISTENTI SULL'AREA	30

INDICE DELLE FIGURE

Figura A 2-1: estratto Carta dei Regimi normativi allegata al PTPP (Fonte: Dipartimento regionale dei beni culturali e della identità siciliana).....	5
Figura A 2-2: Tavola D0 – Sintesi del Piano, Disciplina dei suoli e degli edifici. (Fonte: Tavole allegato al PRG adottato in data 14 Giugno 2010)	7
Figura A 2-3: Piano Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Gela	8
Figura A 2-4: Sito di Interesse Nazionale di Gela (Fonte: Allegato al D.M. 10/01/2000).....	9
Figura A 2-5: estratto Tavola Quadro di Unione.....	11
Figura A 2-6: estratto "Stato di fatto, Carta dei vincoli e delle emergenze storico ambientali" (Fonte: Tavole B4 e B6 allegate al PRG di Gela adottato il 10 Giungo 2010)	13
Figura A 2-7: produzione ed importazione di gas naturale nella Regione Siciliana,.....	15
Figura A 2-8: andamento dei consumi di Gas naturale nella Regione Siciliana,	15
Figura A 2-9: estratto Allegato 7, Decreto 3 Marzo 2011 dell'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia .	17
Figura A 2-10: Estratto acque di balneazione 2011	17
Figura A 2-11: estratto Tavola n.8 Da Marina di Modica a Licata.....	30

 eni s.p.a. divisione e&p	Doc. 000196_DV_CD.DPM.0176.000_00 Integrazioni alla Valutazione di Incidenza Ambientale Progetto "Offshore Ibleo"	Pagina 3 di 31
---	--	----------------

1 INTRODUZIONE

Tale paragrafo non ha subito modifiche.

2 INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

2.1 UBICAZIONE GEOGRAFICA DEL PROGETTO

Tale paragrafo non ha subito modifiche.

2.2 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Nella presente Sezione si riportano gli strumenti di governo del territorio che insistono sull'area di progetto, con lo scopo di verificare la compatibilità dell'intervento proposto con le prescrizioni dei differenti Piani e della normativa vigente.

L'inquadramento normativo e programmatico ha la funzione di strumento di controllo e di verifica della compatibilità tra le indicazioni normative, relative alla legislazione vigente, gli strumenti di pianificazione territoriale e le indicazioni e le soluzioni prospettate dal progetto delle opere da realizzare.

Nello specifico, pertanto, entro un intorno pari a circa 1 km dal sito di progetto, sono stati analizzati i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione territoriale, al fine di verificare la compatibilità dell'opera con la normativa vigente:

- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) Sicilia;
- Piano Territoriale Paesistico Provinciale (PTPP) Caltanissetta;
- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Caltanissetta (PTCP);
- Piano Regolatore Generale del Comune di Gela (PRG);
- Piano Regolatore dell'Area di Sviluppo Industriale di Gela;
- Siti di Interesse Nazionale (SIN) di Gela e Priolo;
- Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico (PAI);
- Piano Energetico Ambientale Regione Sicilia (PEARS);
- Piani di Utilizzo delle aree Demaniali Marittime (P.U.D.M.);
- Regime vincolistico.

Per quanto riguarda l'inquadramento normativo, si rimanda al Quadro Programmatico dello Studio di Impatto Ambientale del progetto "Offshore Ibleo".

	eni s.p.a. divisione e&p	Doc. 000196_DV_CD.DPM.0176.000_00 Integrazioni alla Valutazione di Incidenza Ambientale Progetto "Offshore Ibleo"	Pagina 4 di 31
--	------------------------------------	--	----------------

2.2.1 Il Piano Territoriale Paesistico Regionale

Tale paragrafo non ha subito modifiche.

2.2.2 Il Piano Territoriale Paesistico Provinciale

Il Piano Territoriale Paesistico (PTPP) della Provincia di Caltanissetta, in cui è compreso il Comune di Gela, da attuazione alle Linee Guida del PTPR e, come specificato all'art.1 delle Norme di Attuazione, ne persegue gli stessi obiettivi generali, assicurando specifica considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali del territorio.

Il PTPP, approvato nella seduta del 14/05/2008 dalla Speciale Commissione – Osservatorio Regionale per la Qualità del Pesaggio istituito con D.A. n. 5674 del 29/03/2005, prevede specifiche prescrizioni e previsioni per ciascun ambito locale (denominato nel Piano "Paesaggio Locale"), che nell'area in esame fa riferimento al Paesaggio locale 17 "Sistema Urbano di Gela", costituito dal centro abitato e dagli adiacenti insediamenti industriali ed agglomerati edilizi lungo la costa. In tale contesto, i numerosi impianti di serra, estesi fino a quasi la battigia, e l'insediamento industriale del Petrolchimico di Gela hanno contribuito allo sviluppo dell'economia locale.

L'art.6 delle Norme di Attuazione prevede che le norme dettate dal PTPP abbiano carattere prescrittivo *"per i territori dichiarati di pubblico interesse ai sensi e per gli effetti degli artt. 136 e 142 del Codice del paesaggio, nonché per gli immobili e le aree di interesse pubblico individuate dal Piano stesso"*. Ciò significa che tutti gli strumenti e gli atti aventi carattere di programmazione sul territorio provinciale sono tenuti a recepire la normativa del PTPP. Nei territori non soggetti a tutela, il PTPP ha invece valenza di strumento propositivo, di orientamento e di indirizzo per la pianificazione di livello sovraordinato e subordinato.

Come si evince dalla cartografia allegata al PTPP e relativa al *"sistema biotico – regimi normativi"* (cfr. **Figura A 2-1**), il PTPP, per l'Area di Progetto ha solo *"carattere di indirizzo e conoscenza per altri strumenti di governo del territorio"*.




Figura A 2-1: estratto Carta dei Regimi normativi allegata al PTPP (Fonte: Dipartimento regionale dei beni culturali e della identità siciliana)

2.2.3 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Tale paragrafo non ha subito modifiche.

2.2.4 Il Piano Regolatore Generale (PRG)

Il Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Gela attualmente vigente è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 171 del 18/07/1971.

Con riferimento al PRG ed al Piano Regolatore Territoriale dell'Area Industriale di Gela, l'area di progetto, ubicata indicativamente a circa 5 km in direzione Sud-Est dal centro storico del Comune di Gela, risulta compresa in "Zona D", classificata come "Parti del territorio destinate a nuovi complessi industriali" e precisamente in Zona "D1 - Impianti industriali", la cui destinazione d'uso è "Zone industriali artigianali della trasformazione e conservazione del territorio".

Un estratto del PRG del Comune di Gela è riportato in **Figura 2-7**.




Figura 2-7: PRG del Comune di Gela
(Fonte: Tavole allegate al Piano Regolatore Generale del Comune di Gela)

Va inoltre tenuto in considerazione il più recente PRG, attualmente adottato con delibera commissariale n. 60 del 14 giugno 2010, ma ad oggi non ancora approvato.

Nelle Tavole di progetto a supporto del Piano, l'area in esame ricade in "Area A.S.I." (Area di Sviluppo Industriale)", all'interno di zona "SIC-ZPS" ed in "Fascia di rispetto dei fiumi – ex L 490/99", come si evince dalla **Figura A 2-2**.




Figura A 2-2: Tavola D0 – Sintesi del Piano, Disciplina dei suoli e degli edifici. (Fonte: Tavole allegato al PRG adottato in data 14 Giugno 2010)

In merito alla fascia di rispetto dei fiumi, l'art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRG fa riferimento all'art. 146 della ex L.490/99, lettera c) che definisce i beni tutelati per legge come beni paesaggistici e ambientali e pertanto sottoposti a tutela da parte della Sovrintendenza ai Beni Culturali e Ambientali (BB.CC. e AA.) nelle modalità previste dalla legge (cfr. Paragrafo 2.4.2.2).

Per le aree SIC e ZPS, l'art 30 delle NTA individua nel territorio di Gela, in accordo alla Direttiva Comunitaria 92/43/CEE, le seguenti aree naturali nelle quali ricade l'intera Area di Progetto:

- zona ZPS denominata "Torre Manfredia, Biviere e Piana di Gela", codice identificativo ITA050012;
- sito SIC denominato "Biviere Macconi di Gela", codice identificativo ITA050001.

Per tali aree si applicano le disposizioni regionali e comunitarie vigenti in materia (cfr. Paragrafo 2.4.4). Come specificato all'art. 56 delle NTA, le aree destinate ad attività artigianali e industriali che ricadono in zona D6 - Area A.S.I. sono sottoposte alle norme e alle prescrizioni del Piano Regolatore A.S.I., cui si rimanda al paragrafo successivo.



2.2.5 Il Piano Regolatore dell'Area di Sviluppo Industriale di Gela

Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Gela (ASI) è stato istituito ai sensi dell'art. 50 e seguenti del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 Marzo 1978 n. 218, ed ai sensi della L.R. 4 Gennaio 1984, n. 1.

Attualmente l'area è soggetta a specifico Piano Regolatore (cfr. **Figura A 2-3**), ma sono in corso valutazioni e revisioni del PRG ASI per rendere operative altre aree industriali sul territorio, così come riportato nel sito SIFLI (Sistema Informativo Fattori Localizzazione Imprese) del Ministero dello Sviluppo Economico.



Figura A 2-3: Piano Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Gela
(Fonte: PRG ASI, rielaborazione Aecom Italy)

Da dati aggiornati a Febbraio 2010, di 320 ha di agglomerato 138 ha sono destinati dal PRG ad attività produttive e di questi, 75,7 ha sono disponibili per nuovi insediamenti.

Attualmente l'area di progetto onshore non risulta compresa nel PRG ASI ma il nuovo PRG di Gela, in fase di approvazione, ne prevede l'inclusione, così come da **Figura A 2-2**.

2.2.6 Siti di Interesse Nazionale (SIN)

L'area di progetto onshore ricade all'interno della Raffineria di Gela, in un'area definita "**Sito di Interesse Nazionale di Gela e Priolo**", individuata ai sensi della Legge n.426 del 9/12/1998 "*Nuovi interventi in campo ambientale*", art. 1, comma 4, lett. c), poiché classificata come area "*ad alto rischio ambientale*" ai fini dell'inquinamento del suolo. Tale area è stata perimetrata in base al D.M. 10/01/2000 come riportato in **Figura A 2-4** e attualmente rientra nel processo di caratterizzazione ambientale e successiva bonifica previsto dalla normativa vigente.




Figura A 2-4: Sito di Interesse Nazionale di Gela (Fonte: Allegato al D.M. 10/01/2000)

Come riportato in **Figura A 2-4**, ai sensi del D.M. 10/01/2000 è stata istituita una fascia di appartenenza del SIN che si estende in mare fino a 3 km dalla costa. Come indicato dall'art. 1 del Decreto 10/01/2000, il Sito di Interesse Nazionale di Gela e Priolo, così come individuato, deve essere sottoposto "*ad interventi di caratterizzazione e, in caso di inquinamento, ad attività di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e monitoraggio.*"

Le attività eseguite all'interno di tale sito SIN sono riportate nel **Capitolo 3.6** del Quadro Progettuale della presente VINCA.

	eni s.p.a. divisione e&p	Doc. 000196_DV_CD.DPM.0176.000_00 Integrazioni alla Valutazione di Incidenza Ambientale Progetto "Offshore Ibleo"	Pagina 10 di 31
--	------------------------------------	--	-----------------

2.2.7 Il Piano di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Il Piano di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Siciliana rappresenta i livelli di pericolosità e di rischio derivanti dal dissesto idrogeologico. Tale dissesto può riguardare la dinamica dei versanti e la pericolosità geomorfologica, oltre che la dinamica dei corsi d'acqua e la relativa pericolosità idraulica e d'inondazione.

Redatto ai sensi dell'art. 17 della L. 18/05/1989 n. 183 e dell'art. 1 del D. Lgs. 11/06/1998 n.180, convertito con L. 03/08/1998, n.267 e s.m.i., il PAI:

- costituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino relativamente ai settori funzionali individuati dell'art. 17, comma 3, della L. 18/05/1989 n. 183;
- ha valore di Piano Territoriale di Settore ai sensi dell'art. 17 della L. 18/05/1989 n. 183.


Il rischio idrogeologico individuato dal PAI viene definito sulla base dell'entità attesa della perdita di vite umane, di danni alla proprietà e di interruzione di attività economiche, in conseguenza del verificarsi di frane ed inondazioni.

Con l'adozione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico, la Regione Sicilia si è quindi dotata di un importante strumento di conoscenza e di programmazione del territorio.

Obiettivo principale del PAI è, infatti, il perseguimento di un assetto territoriale che, valorizzando le aspettative di sviluppo economico, minimizzi i possibili danni connessi al rischio idrogeologico e costituisca uno strumento di riferimento organico di conoscenze e di regole in grado di migliorare la sicurezza delle infrastrutture presenti sul territorio e delle popolazioni che lo abitano.

L'area oggetto del presente studio risulta interamente inserita, secondo la cartografia allegata al Piano medesimo, nella porzione di territorio contrassegnata dal n. 077, corrispondente al "*Bacino Idrografico del Fiume Gela e all'area territoriale compresa tra il Fiume Gela ed il Bacino del Fiume Acate*" (cfr. **Figura A 2-5**).

Dall'analisi del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana ed in particolare del PAI del Bacino Idrografico del "*Fiume Gela e area territoriale tra il Bacino del Fiume Gela e il bacino del Fiume Acate*", **l'Area di Progetto non risulta annoverata tra le aree soggette a rischio di esondazione, né tra le aree soggette a frana.**



**Figura A 2-5: estratto Tavola Quadro di Unione
(Fonte: Tavole allegate al PAI - Dipartimento Territorio e Ambiente, Regione Siciliana)**

Dall'esame della cartografia allegata al PAI si evince che, per le attività onshore, sia nell'Area di Progetto, sia nell'area vasta :

- non vi è pericolosità o rischio geomorfologico (cfr. Carta della pericolosità e del rischio geomorfologico n.29);
- non sono presenti fenomeni franosi (cfr. Carta dei dissesti n.27);
- non vi è pericolosità idraulica né rischio idraulico per fenomeni di esondazione (cfr. Carta della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione n.27 e Carta di rischio idraulico per fenomeni di esondazione n.27). Livelli di pericolosità e di rischio moderato, medio ed elevato sono presenti, in ordine di vicinanza dal Fiume Gela, ad una distanza di circa 3,2 km in direzione Nord-Ovest dal sito in esame.
- non vi è alcuna area esondabile per l'ipotetico collasso dello sbarramento degli invasi Disueri e Cimìa (cfr. Carta delle aree di esondazione per l'ipotetico collasso dello sbarramento dell'invaso Disueri n.27 e Carta delle aree di esondazione per l'ipotetico collasso dello sbarramento dell'invaso Cimìa n.27). Le aree esondabili menzionate sono in corrispondenza

	eni s.p.a. divisione e&p	Doc. 000196_DV_CD.DPM.0176.000_00 Integrazioni alla Valutazione di Incidenza Ambientale Progetto "Offshore Ibleo"	Pagina 12 di 31
--	------------------------------------	--	-----------------

del Fiume Gela, a circa 2,5 e 3,5 km rispettivamente in direzione Nord-Ovest dall'area di progetto.

Le indicazioni del PAI sono state recepite a livello locale dal Piano Regolatore Generale, in corso di adozione (come riportato al precedente Paragrafo **2.2.4**).

L'art. 23 delle NTA del PRG regola le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, specificando che nelle "aree a pericolosità e rischio idraulico e geomorfologico nonché nei siti di attenzione idraulica e geomorfologica" si applicano:

- le disposizioni del Piano Straordinario per l'assetto Idrogeologico previste dal decreto A.R.T.A. "Modifica del Piano Straordinario per l'assetto idrogeologico relativamente al centro abitato di Gela", che modifica il D.A. del 4 luglio 2000 e del 27 febbraio 2001 n.78/41;
- Decreto Presidenziale del 27 marzo 2007 "Approvazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Gela e area territoriale tra il bacino idrografico del fiume Gela e il bacino del fiume Acate", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n° 27 del 15 giugno 2007;
- Decreto Presidenziale del 10 aprile 2007 "Approvazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dell'area territoriale tra il bacino del fiume Gela e il bacino del torrente Comunelli, del bacino del torrente Comunelli, del bacino del torrente Rizzato e dell'area territoriale tra il bacino del torrente Rizzato e il bacino del fiume Imera Meridionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n° 27 del 15 giugno 2007.

Dall'esame della cartografia allegata al PRG, così come riportato nella seguente **Figura A 2-6**, non emergono criticità idrogeologiche per l'area in esame.

Le aree a rischio idraulico per fenomeni di esondazione sono infatti in corrispondenza del Fiume Gela, a circa 3,3 km a Nord-Ovest dell'Area di Progetto onshore.




Figura A 2-6: estratto "Stato di fatto, Carta dei vincoli e delle emergenze storico ambientali"
(Fonte: Tavole B4 e B6 allegate al PRG di Gela adottato il 10 Giugno 2010)

2.2.8 Piano Energetico Ambientale Regione Siciliana (PEARS)

Con Deliberazione n. 1 del 3 febbraio 2009 la Giunta della Regione Siciliana ha approvato il nuovo Piano Energetico Ambientale Regione Siciliana (PEARS), pubblicato nella GURS n. 13 del 27/03/09.

Il PEARS costituisce attuazione in Sicilia degli impegni internazionali assunti dall'Italia con la sottoscrizione del protocollo di Kyoto del 1997, nonché del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Gli obiettivi della politica energetica regionale possono essere così sintetizzati:

- Valorizzazione e gestione razionale delle risorse energetiche rinnovabili e non rinnovabili;
- Riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti;
- Riduzione del costo dell'energia per imprese e cittadini;
- Sviluppo economico e sociale del territorio siciliano;

	eni s.p.a. divisione e&p	Doc. 000196_DV_CD.DPM.0176.000_00 Integrazioni alla Valutazione di Incidenza Ambientale Progetto "Offshore Ibleo"	Pagina 14 di 31
--	------------------------------------	--	-----------------

- Miglioramento delle condizioni per la sicurezza degli approvvigionamenti.

Il Piano individua quindi le linee strategiche ed i piani di operatività e d'azione, concentrati nelle seguenti aree di intervento:

- Diversificazione delle fonti energetiche attraverso la produzione decentrata, la "decarbonizzazione" e la promozione delle Fonti Energetiche Rinnovabili ed assimilate;
- Continuità degli approvvigionamenti e sviluppo di un mercato libero dell'energia, anche attraverso lo sfruttamento degli idrocarburi, favorendone la ricerca, la produzione e l'utilizzo secondo modalità compatibili con l'ambiente;
- Incentivo all'utilizzo del metano, sia tramite il completamento delle opere per la metanizzazione di centri urbani, aree industriali e comparti serricoli di rilievo, che nel settore dei trasporti, incentivando l'uso di biocombustibili e metano negli autoveicoli pubblici;
- Incentivo alla ristrutturazione delle Centrali termoelettriche esistenti per renderle compatibili con i limiti di impatto ambientale, secondo i criteri fissati dal Protocollo di Kyoto e le conseguenti normative europee;
- Promozione dell'innovazione tecnologica con l'introduzione di tecnologie più pulite e più avanzate (B.A.T. – Best Available Technologies), favorendo il decollo di filiere industriali, l'insediamento di industrie di produzione delle nuove tecnologie energetiche e la crescita competitiva;
- Forte politica di risparmio energetico, in particolare nel settore edilizio, per conformarsi ai più elevati standard produttivi disponibili a livello internazionale;
- Ristrutturazione delle infrastrutture energetiche, con particolare riguardo alle grandi reti di trasporto elettrico, introducendo progressivamente "sistemi di rete intelligenti" secondo le pratiche e le direttive suggerite dagli organismi internazionali;
- Sviluppo dell'uso dell'idrogeno, come sistema universale di accumulo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili discontinue (sole, vento, idroelettrico, geotermia, etc).

Il PEARS espone i dati relativi alla produzione e all'approvvigionamento delle fonti energetiche primarie, nonché quelli relativi alla evoluzione e alle dinamiche del Sistema Energetico Regionale, offrendo uno scenario temporale valido sino al 2012.

La Regione Siciliana dispone di risorse di gas naturale che sono poco significative rispetto al suo fabbisogno: secondo i dati pubblicati nel PEARS, infatti, nel 2004 il consumo complessivo di gas è stato di 3,8 miliardi di metri cubi standard, mentre la produzione locale è stata di 352 milioni di metri cubi standard (cfr. **Figura A 2-7**).

Inoltre l'analisi del bilancio energetico regionale mostra che consumo interno lordo totale è soddisfatto principalmente dai combustibili liquidi (84%), mentre l'incidenza dei combustibili gassosi è solo del 17%. La dipendenza dall'esterno è nel 2004 di oltre il 90% per il petrolio e dell'88% per il gas naturale.




Figura A 2-7: produzione ed importazione di gas naturale nella Regione Siciliana, anni 1988-2004 (PEARS)

Come mostrato in **Figura A 2-8**, l'andamento storico dei consumi di gas naturale presenta un andamento piuttosto regolare in crescita, determinato in gran parte dall'utilizzo crescente nelle centrali termoelettriche.




Figura A 2-8: andamento dei consumi di Gas naturale nella Regione Siciliana, anni 1988-2004 (PEARS)

	eni s.p.a. divisione e&p	Doc. 000196_DV_CD.DPM.0176.000_00 Integrazioni alla Valutazione di Incidenza Ambientale Progetto "Offshore Ibleo"	Pagina 16 di 31
--	------------------------------------	--	-----------------

La Sicilia possiede ancora nel proprio territorio delle quantità significative di idrocarburi e per la loro ricerca e produzione esiste nell'industria siciliana un know how scientifico e tecnologico di primissimo livello.

La Regione si propone quindi di promuovere una specifica azione per la valorizzazione delle risorse regionali di idrocarburi, favorendone la ricerca, la produzione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente. Nell'elaborazione delle Azioni di Piano, ampio spazio è dedicato al sistema gasiero ed all'uso del gas naturale, quale fonte energetica con un ruolo insostituibile nell'ambito delle politiche energetiche per la sostenibilità ambientale, nonché per lo sviluppo nel territorio delle piccole e medie imprese e dell'artigianato.

Tra le azioni specifiche finalizzate alla valorizzazione delle risorse di gas naturale sono previsti lo sviluppo di giacimenti nella zona sud occidentale del Canale di Sicilia, una consistente attività esplorativa ed attività varie volte all'ottimizzazione della produzione dei giacimenti maturi di Gela.

In tale contesto appare evidente che il Progetto in esame non risulta in contrasto con gli obiettivi del PEARS, ma al contrario risulta compatibile con gli obiettivi in materia di produzione ed utilizzo del gas naturale.

2.2.9 Il Piano di Utilizzo delle aree Demaniali Marittime (P.U.D.M.)

Con L.R. 29 Novembre 2005, n. 15, la Regione Sicilia ha fornito disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo.

Con tale legge viene concesso l'utilizzo del demanio marittimo, oltre che per servizi pubblici e per servizi ed attività portuali, per stabilimenti balneari e attività legate al settore nautico.

L'art. 4 della sopracitata legge prevede che le attività e le opere consentite sul demanio marittimo possano essere esercitate e autorizzate solo in conformità alle previsioni di appositi Piani di Utilizzo delle aree Demaniali Marittime (P.U.D.M.), approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente su proposta dei comuni costieri.

In tali Piani, per la cui redazione l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ha provveduto ad emanare delle Linee Guida (Decreto 25 Maggio 2006), non meno del 50% dell'intero litorale di pertinenza deve essere destinato alla fruizione pubblica.

Allo stato attuale il Comune di Gela non ha ancora provveduto all'elaborazione di tale Piano.

Ad ogni modo, l'area di spiaggia prospiciente l'Area di Progetto è individuata come "area non balneabile" ai sensi dell'Allegato 7 del Decreto 3 Marzo 2011, dell'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia (cfr. **Figura A 2-9 e Figura A 2-10**).

Tale area risulta infatti facente parte del "Sito di Interesse Nazionale di Gela e Priolo" e classificato "ad alto rischio ambientale" ai fini dell'inquinamento del suolo. Attualmente rientra nel processo di caratterizzazione ambientale e successiva bonifica previsto dalla normativa vigente (cfr. Paragrafo **2.2.6**).



Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per altri motivi

N.	Descrizione zona	Comune	Codice punto	Lunghezza tratto (metri)	Direzione N-S-E-O	Coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali			
						Inizio tratto		Fine tratto	
						Lat.	Long. E	Lat.	Long. E
1	Porto di Gela	Gela		821	O-E	37,0663	14,2260	37,0670	14,2353
2	Zona industriale - Enichem Praoil	Gela		3.782	O-E	37,0582	14,2601	37,0376	14,2940
3*	Zona Bulala	Gela		4.260	O-E	37,0376	14,2940	37,0107	14,3280

* Ordinanza Capitaneria di Porto.

Figura A 2-9: estratto Allegato 7, Decreto 3 Marzo 2011 dell'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia



Figura A 2-10: Estratto acque di balneazione 2011
(Fonte: Portale Acque – Ministero della Salute)

	eni s.p.a. divisione e&p	Doc. 000196_DV_CD.DPM.0176.000_00 Integrazioni alla Valutazione di Incidenza Ambientale Progetto "Offshore Ibleo"	Pagina 18 di 31
--	------------------------------------	--	-----------------

2.3 RUMORE

La classificazione acustica del territorio rappresenta uno degli strumenti di intervento più importanti in materia di pianificazione urbanistico-ambientale.

La classificazione acustica costituisce infatti un atto di governo del territorio in quanto ne disciplina l'uso e ne vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte. L'obiettivo è quello di fornire uno strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento nell'ambito dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale ed industriale.

E' fondamentale che tale zonizzazione sia adottata dai Comuni come parte integrante e qualificante del Piano Regolatore Generale, principale strumento di pianificazione del territorio, e che venga coordinata con gli altri strumenti urbanistici.

La classificazione acustica è stata introdotta in Italia dal DPCM 01/03/1991, che stabilisce l'obbligo per i Comuni di dotarsi della classificazione acustica, consistente nell'assegnazione a ciascuna porzione omogenea di territorio di una delle sei classi individuate dal decreto (confermate dal successivo DPCM 14/11/1997), sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso, e nell'attribuzione a ciascuna porzione omogenea di territorio di valori limite massimi diurni e notturni di emissione, di immissione, di attenzione e di qualità.

Il concetto di zonizzazione acustica è stato poi ripreso dalla Legge 447 del 26/10/1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", che, nell'art. 6, ne assegna la competenza al Comune. Le novità introdotte dalla Legge Quadro e dal successivo decreto attuativo DPCM 14/11/1997 hanno portato la classificazione ad incidere maggiormente sul territorio rispetto al DPCM 01/03/1991, con una definizione più precisa dei seguenti parametri (cfr. **Figura 2-17**):

- livelli di attenzione, superati i quali occorre predisporre ed attuare il Piano di Risanamento Comunale;
- limiti massimi di immissione ed emissione, i primi riferiti al rumore prodotto dalla globalità delle sorgenti, i secondi al rumore prodotto da ogni singola sorgente;
- limiti di qualità da conseguire nel medio-lungo periodo.



VALORI LIMITE DI EMISSIONE- Leq in dB(A)			
Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Periodo diurno (06-22)	Periodo notturno (22-06)
Classe 1	Aree particolarmente protette	45	35
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe 3	Aree di tipo misto	55	45
Classe 4	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe 5	Prevalentemente industriali	65	55
Classe 6	Esclusivamente industriali	65	65

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq in dB(A)			
Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Periodo diurno (06-22)	Periodo notturno (22-06)
Classe 1	Aree particolarmente protette	50	40
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe 3	Aree di tipo misto	60	50
Classe 4	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe 5	Prevalentemente industriali	70	60
Classe 6	Esclusivamente industriali	70	70

VALORI DI QUALITA' - Leq in dB(A)			
Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Periodo diurno (06-22)	Periodo notturno (22-06)
Classe 1	Aree particolarmente protette	47	37
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe 3	Aree di tipo misto	57	47
Classe 4	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe 5	Prevalentemente industriali	67	57
Classe 6	Esclusivamente industriali	70	70

Figura 2-17: valori limite e di qualità fissati dal DPCM 14/11/97

Oltre a tali limiti assoluti di immissione ed emissione, ad esclusione delle aree esclusivamente industriali e per le lavorazioni a ciclo continuo, va anche rispettato il criterio differenziale.

Tale criterio stabilisce che la differenza tra rumore ambientale (con le sorgenti disturbanti attive) ed il rumore residuo (con le sorgenti disturbanti non attive) non deve superare i 5 dB nel periodo diurno ed i 3 dB nel periodo notturno. Il limite differenziale, secondo quanto previsto dalla normativa, deve essere valutato all'interno degli ambienti abitativi o comunque all'interno di edifici non adibiti ad attività lavorative.

Attualmente il Comune di Gela, in cui ricade l'Area di Progetto, non ha ancora adottato il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, che rimane comunque uno degli obiettivi operativi del Piano Strategico Gela 2020, così come confermato dal Rapporto Intermedio del Piano.

Restano pertanto validi i limiti provvisori, in fase transitoria, del DPCM 01/03/1991, per i quali, in base all'Art. 6 di tale DPCM "In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla

Tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità", vale quanto riportato in **Tabella 2-1**.

Tabella 2-1: limiti di accettabilità in ambiente esterno per il clima acustico – da Art. 6, DPCM 01/03/1991		
Zonizzazione	Limite diurno Leq A	Limite notturno Leq A
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (decreto ministeriale n.1444/68) (*)	65	55
Zona B (decreto ministeriale n.1444/68) (*)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

** Zone di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968: "Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:*

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

Nello specifico, l'Area in oggetto, secondo quanto riportato nel vigente PRG del Comune di Gela, risulta classificata in Zona "**D1 - Impianti industriali**", la cui destinazione d'uso è "Zone industriali artigianali della trasformazione e conservazione del territorio" (cfr. Paragrafo **2.2.4**), e pertanto si configura come Zona "**Esclusivamente industriale**" (secondo la classificazione del DM n. 1444/1968), i cui limiti diurni e notturni sono riportati in **Tabella 2-1**.

2.4 IL REGIME VINCOLISTICO

Seppur compreso nei precedenti strumenti di pianificazione territoriale, si presenta in seguito un approfondimento del regime vincolistico incidente sul territorio in esame, al fine di ottenere una visione più completa relativamente alle interferenze generate dalle attività previste per lo sviluppo del Progetto "Offshore Ibleo" con le aree tutelate a fini paesaggistici ed ambientali.

2.4.1 Vincolo Idrogeologico (R.D. 3267/1923)

Come emerso dall'analisi degli strumenti territoriali, il PTPR della Regione Sicilia individua l'area on-shore oggetto di studio come territorio soggetto a vincolo idrogeologico.

La normativa sui vincoli idrogeologici (R.D.3267/1923) stabilisce che eventuali interventi da realizzarsi all'interno di un'area soggetta a vincolo idrogeologico, specie qualora comportino scavi o reinterri, dovranno essere sottoposti a richiesta di Nulla Osta per Vincolo idrogeologico, previa presentazione di

apposita relazione descrittiva, da inoltrarsi agli Enti Competenti (nel caso in esame l'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste della Provincia di Caltanissetta).

La cartografia delle aree soggette a vincolo idrogeologico è riportata nella **Figura 2-4**.




Figura 2-4: Carta Istituzionale dei Vincoli Territoriali (Fonte: Carta tematica allegata al PTPR)

2.4.2 Tutela del patrimonio culturale e paesaggistico (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.)

Il Decreto Legislativo 42/2004¹ disciplina le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale. Tale decreto è stato ripetutamente modificato da ulteriori

¹ Il D. Lgs. 42/2004 ha abrogato il D.Lgs. n. 490 del 29 Ottobre 1999 "Testo Unico delle Disposizioni Legislative in materia di Beni Culturali e Ambientali, a norma dell'Articolo 1 della legge 8 Ottobre 1999, No. 352" e rappresenta il punto di confluenza delle principali leggi relative alla tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico:

- L. 1 Giugno 1939, n. 1089;
- L. 29 Giugno 1939, n. 1497;
- L. 8 Agosto 1985, n. 431.

	eni s.p.a. divisione e&p	Doc. 000196_DV_CD.DPM.0176.000_00 Integrazioni alla Valutazione di Incidenza Ambientale Progetto "Offshore Ibleo"	Pagina 22 di 31
--	------------------------------------	--	-----------------

disposizioni integrative e correttive, le ultime delle quali sono il D. Lgs. n. 62/2008 per i beni culturali e il D. Lgs. n. 63/2008 per il paesaggio, senza tuttavia apportare modifiche sostanziali al testo originario relativamente all'identificazione e alla tutela dei beni culturali ed ambientali.

In base a quanto definito dall'art. 2 del D.Lgs. 42/2004, il patrimonio culturale è costituito da:

1. Beni Culturali: *"le cose immobili e mobili che, ai sensi degli art. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà"*.
2. Beni Paesaggistici (art. 134) *"gli immobili e le aree indicate all'articolo 136, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge"*. Sono altresì beni paesaggistici *"le aree di cui all'art. 142 e gli ulteriori immobili ad aree specificatamente individuati a termini dell'art.136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli art. 143 e 156"*.

Le tipologie di aree e di immobili considerate beni paesaggistici sono individuate nell'art. 134 e riguardano:

- a) gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico (art. 136), dichiarate tali a seguito del procedimento di cui agli artt. 138-140;
- b) le aree di interesse paesaggistico tutelate per legge (art. 142);
- c) gli ulteriori immobili ad aree specificatamente individuati a termini dell'art.136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli art. 143 e 156.

2.4.2.1 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. 42/2004, art.136 e s.m.i.)

Per quanto attiene le aree di notevole interesse pubblico, l'Area di Progetto è ubicata in prossimità della *"Zona del lago di Biviere, ultimo resto della palude caratterizzato da rive fatte di canneti e con qualche isolotto rifugio di ricchissima avifauna"*. L'area, identificata con il codice 190010, è soggetta a tutela ambientale e paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i..

Istituita con Decreto Ministeriale del 18/04/1986, ai sensi dell'allora vigente L.1497/1939, la zona del lago di Biviere è ubicata a circa 250 m in direzione Est rispetto all'area di progetto e si estende per circa 1800 ettari a Sud Est del Comune di Gela.

Dall'analisi dei vincoli ambientali presenti sul territorio, **l'Area di Progetto non risulta compresa in alcun' area di notevole interesse pubblico**, come mostrato in **Figura 2-18**.




Figura 2-18: aree vincolate ai sensi del D. Lgs 42/2004 (Fonte: Sistema Informativo Territoriale relativo al patrimonio Ambientale e Paesaggistico – Ministero per i beni e le attività culturali)

2.4.2.2 Aree di interesse paesaggistico tutelate per legge (D. Lgs. 42/2004, art.142 e s.m.i. – comma 1)

Tra le aree di interesse paesaggistico tutelate per legge, vi sono i territori costieri, le fasce di rispetto fluviale, le aree boscate e le zone umide, così come descritte in seguito.

Territori costieri (lettera a)

I territori costieri compresi in una fascia di profondità pari a 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, sono sottoposti a vincolo paesaggistico.

L'Area di Progetto risulta ubicata ad una distanza di circa 900 m in direzione Nord rispetto alla fascia costiera e pertanto al di fuori di tale vincolo, in quanto ubicata ad una distanza di circa 600 m dalla linea di battigia, come mostrato in **Figura 2-18**.

Fascia di rispetto fluviale (lettera c)

I corsi d'acqua superficiali sono sottoposti a tutela con l'individuazione di una fascia di rispetto di ampiezza variabile in funzione della tipologia del corso d'acqua.

	eni s.p.a. divisione e&p	Doc. 000196_DV_CD.DPM.0176.000_00 Integrazioni alla Valutazione di Incidenza Ambientale Progetto "Offshore Ibleo"	Pagina 24 di 31
--	------------------------------------	--	-----------------

Al comma 1, lettera c, dell'art.142 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i. si stabilisce che sono tutelati *"i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"*.

Al comma 3, si afferma che *"la disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni"*.

Nel territorio circostante l'area di progetto il corso d'acqua di rilevanza paesaggistica, tutelato per tutto il tratto ai sensi del D. Lgs. 42/2004, Art. 142 comma c, così come sostituito dall'Art. 12 del D. Lgs. 157/2006, è il fiume Gela, che scorre ad Ovest dell'area di progetto ad una distanza indicativamente pari a 1,4 km.

L'Area di Progetto risulta ubicata esternamente alle fasce di rispetto fluviale (cfr. Figura 2-18).

Aree boscate (lettera g)

L'art. 142, comma 1, lettera g, sottopone a tutela anche *"i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento"*, poiché considerati di notevole interesse paesaggistico.

L'area boscata più vicina all'area di progetto è ubicata lungo la costa ad una distanza di circa 700 m in direzione Sud-Ovest.

L'Area di Progetto risulta ubicata esternamente alle aree boscate (cfr. Figura 2-18).

Zone umide (lettera i)

Le Zone Umide di importanza internazionale sono sottoposte a vincolo paesaggistico.

In direzione Sud-Est rispetto all'Area di Progetto, ad una distanza di circa 2,8 km è ubicata una Zona Umida di importanza internazionale che coincide con la Riserva Regionale Orientata "Biviere di Gela" (per maggiori dettagli si faccia riferimento al **Capitolo 5 "Siti Rete Natura 2000"**).

L'Area di Progetto risulta ubicata esternamente alla suddetta Zona Umida di importanza internazionale (cfr. Figura 2-19).



Figura 2-19: Zona Umida di importanza internazionale (Fonte: Sistema Informativo Territoriale Regionale della Sicilia)

2.4.2.3 Patrimonio Culturale – Beni e Zone di Interesse Archeologico (D. Lgs. 42/2004, art.10 ed art.142, comma 1, lettera m e s.m.i.)

Le aree di interesse archeologico e storico architettonico sono indicate all'art. 10, comma 3, lettera a, del D. Lgs. 42/2004 come "cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante" e sono tutelate per legge dall'art. 142 comma 1, lettera m del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i..

Secondo la cartografia allegata al Piano Territoriale Paesistico Regionale, in prossimità dell'area in esame sono presenti tre siti di interesse archeologico, ubicati ad Ovest-NordOvest dell'area di progetto, il più vicino dei quali si trova ad oltre 3,5 km.

L'Area di Progetto risulta ubicata esternamente alle aree sottoposte a vincolo archeologico, come mostrato nella precedente Figura 2-5.

2.4.3 Aree naturali protette (L. 394/1991 e s.m.i.)

La Legge 6 Dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle aree protette" e s.m.i., prevede l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette da parte dello Stato, al fine di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale. L'Elenco Ufficiale di tali aree è tenuto presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed aggiornato periodicamente. Attualmente il sistema delle aree naturali protette è costituito da:

- parchi nazionali,

- parchi naturali regionali e interregionali,
- riserve naturali,
- zone umide di interesse internazionale.

Vi sono poi altre aree naturali protette, che non rientrano nelle precedenti classi, a gestione pubblica o privata, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti le prime o con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti le seconde.

Tra queste vi sono le Zone di Protezione Speciale (ZPS), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Aree di reperimento terrestri e marine e verranno trattate nel successivo Paragrafo **2.4.4**.

Per quanto riguarda la presenza di Aree Naturali Protette in prossimità dell'area di progetto onshore, va segnalata la "Riserva Naturale Orientata Biviere di Gela", istituita nel 1997 ed ubicata a circa 2,6 km in direzione Sud-Est (cfr **Figura 2-20**).

La Riserva Naturale, che prende il nome dall'omonimo Lago Costiero, occupa una superficie pari a circa 336 ettari ed è anche stata identificata come Zona Umida di Importanza Internazionale, ai sensi della Convenzione di Ramsar del 1987. Una descrizione dettagliata di tale area è riportata nel **Capitolo 5** del presente studio.



Figura 2-20: Aree naturali protette in prossimità dell'area di progetto on shore
(Fonte: Portale Cartografico Nazionale)

Per la trattazione delle Aree Marine Protette si rimanda al Quadro Programmatico dello Studio di Impatto Ambientale del Progetto "Offshore Ibleo".

	eni s.p.a. divisione e&p	Doc. 000196_DV_CD.DPM.0176.000_00 Integrazioni alla Valutazione di Incidenza Ambientale Progetto "Offshore Ibleo"	Pagina 27 di 31
--	------------------------------------	--	-----------------

2.4.4 Siti "Rete Natura 2000" (SIC, ZPS) e Important Bird Area (IBA)

Come espresso nel precedente capitolo, oltre alle Aree Naturali Protette ricadenti nell'elenco predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, vi sono altre aree naturali protette come quelle comprese nella "Rete Natura 2000" o le Important Bird Area (IBA).

Con "Rete Natura 2000" viene indicata la rete ecologica europea costituita da un sistema coerente e coordinato di particolari zone di protezione nelle quali è prioritaria la conservazione della diversità biologica presente, con particolare riferimento alla tutela di determinate specie animali e vegetali rare e minacciate a livello comunitario e degli habitat di vita di tali specie. La Rete Natura 2000 si compone di:

- "Siti di Importanza Comunitaria (SIC)", individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, denominata Direttiva "Habitat", relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali di notevole interesse ambientale, della flora e della fauna selvatica. Questi siti vengono proposti dal Ministero dell'Ambiente alla Commissione Europea per il riconoscimento di "Zone Speciali di Conservazione (ZSC)";
- "Zone di Protezione Speciale (ZPS)", individuate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979, denominata Direttiva "Uccelli", concernente la conservazione degli uccelli selvatici e di specie ornitologiche di interesse comunitario.

Nei siti SIC e ZPS deve essere garantita la conservazione di habitat, biotopi ed emergenze naturalistiche endemiche. La Direttiva 79/409/CEE (nota come "Direttiva Uccelli") non definisce però criteri omogenei per l'individuazione e designazione delle ZPS; pertanto, al fine di rendere applicabile tale Direttiva, la Commissione Europea ha incaricato la *Bird Life International* di sviluppare il Progetto europeo "Important Bird Area (IBA)".

Con tale progetto, la *Bird Life International*, una rete di associazioni ambientaliste dedicate alla conservazione degli uccelli in tutto il mondo, costituisce uno strumento tecnico per individuare le aree prioritarie alle quali si applicano gli obblighi di conservazione previsti dalla Direttiva stessa.

Con la sentenza C – 3/96 del 19/05/98, la Corte di Giustizia Europea ha riconosciuto l'inventario IBA quale riferimento per valutare l'adeguatezza delle reti nazionali di Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Si riportano in seguito i siti appartenenti alla "Rete Natura 2000" e gli IBA prossimi all'area di studio, con l'indicazione delle distanze tra questi e le opere in progetto.

L'area di progetto onshore, da realizzarsi indicativamente a 5 km dal centro città, all'estremo Sud dell'Area Industriale di Gela, risulta, come riportato in **Figura 2-21**:

- **completamente inclusa all'interno della Zona di Protezione Speciale (ZPS)**, istituita ai sensi della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE, denominata "**Torre Manfredia, Biviere e Piana di Gela**" (contraddistinta dal codice identificativo Natura 2000: ITA050012), occupante una superficie pari a 17.874 ettari;
- **completamente inclusa all'interno dell'Important Bird Area (IBA) n. 166 "Biviere e Piana di Gela"**, che comprende una vasta area della Piana di Gela, estendendosi per 36.008 ettari sulla superficie terrestre e per circa 5.000 ettari sulla superficie marina;

- ubicata ad una distanza di circa 60 m in direzione Ovest dal Sito di Interesse Comunitario (SIC), istituito ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE (recepita con DPR n. 357 dell'8 settembre 1997), denominato "Biviere e Macconi di Gela" (contraddistinto dal codice identificativo Natura 2000: ITA050001) occupante una superficie di 3.666 ettari.




Figura 2-21: aree naturali protette in prossimità dell'area di progetto onshore
 (Fonte: Portale Cartografico Nazionale)

La cartografia completa dei Siti "Rete Natura 2000" e dell'IBA sopracitati è riportata in **Allegato 3**, mentre una descrizione dettagliata di tali Aree è riportata nel **Capitolo 5** "Siti Rete Natura 2000" della presente VINCA allegata al SIA.

2.5 PESCA MARITTIMA ED ACQUACOLTURA

Le Linee Guida per la realizzazione di impianti di maricoltura in Sicilia sono state realizzate dall'Assessorato Territorio Ambiente della Regione Sicilia, - Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente nel 2008 in riferimento a quanto richiesto dal Programma Operativo Pesca 2007-2013 (Art. 19 e 20 del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la Pesca - FEP), Asse Prioritario 2 - "Acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura".

	eni s.p.a. divisione e&p	Doc. 000196_DV_CD.DPM.0176.000_00 Integrazioni alla Valutazione di Incidenza Ambientale Progetto "Offshore Ibleo"	Pagina 29 di 31
--	------------------------------------	--	-----------------

Le Linee Guida hanno l'obiettivo di "individuare dei criteri finalizzati all'identificazione delle aree marine potenzialmente idonee all'attività di maricoltura in Sicilia, criteri per l'individuazione di spazi terrestri per la realizzazione di impianti di avannotteria, allevamento ed infrastrutture correlate, e di fornire indicazioni per il monitoraggio delle attività di acquacoltura, tutto al fine di contenere l'impatto sull'ambiente derivante da tali attività".

Le Linee Guida al fine di poter individuare le aree marine potenzialmente idonee all'attività di maricoltura, definiscono dei criteri di analisi in base all'analisi della normativa vigente e degli strumenti di pianificazione a livello comunitario, nazionale e regionale. Pertanto non sostituiscono un'opportuna pianificazione regionale nel settore dell'acquacoltura, attraverso ad esempio i Piani di Utilizzo del Demanio Marino.

Nello specifico, l'individuazione di aree non idonee o potenzialmente idonee alle attività di maricoltura tengono in considerazione soprattutto della presenza di:

- Specie ed habitat da tutelare, individuati ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CE e Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE, Aree Naturali a qualsiasi titolo protette e Aree paesaggisticamente tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- Batimetria e distanza dalla costa (sono vietati tutti i fondali delle coste Siciliane con batimetria inferiore a 25 metri di profondità);
- Insedimenti urbani ed industriali (vietati impianti di acquacoltura ad una distanza inferiore ai 5 km dal perimetro di poli industriali, quali il Petrolchimico di Gela);
- Siti di Interesse Nazionale (vietati impianti di acquacoltura ad una distanza inferiore a 10 km dai SIN come nel caso in oggetto);
- Navigazione marittima e aree portuali (vietati impianti di acquacoltura entro una fascia di rispetto di 3 km dalle aree designate per le rotte marittime e le aree portuali).

Come riportato nelle Linee Guida, in Provincia di Caltanissetta non sono presenti impianti di maricoltura. Come si può evincere dalla cartografia allegata alle Linee Guida, di cui in **Figura A 2-11** si riporta un estratto, nell'area vasta di mare interessata dal presente progetto, i più vicini impianti di maricoltura sono ubicati in prossimità di Licata rispettivamente a circa 8,5 e 10,5 km di distanza in direzione Nord-Ovest dalla Piattaforma Prezioso K.




Figura A 2-11: estratto Tavola n.8 Da Marina di Modica a Licata
(Fonte: Linee Guida per la realizzazione di impianti di maricoltura in Sicilia)

L'Area di Progetto onshore, risulta ubicata in corrispondenza di "elementi ambientali sensibili" in cui non è possibile realizzazione di impianti di acquacoltura.

2.6 RIEPILOGO DEI VINCOLI ESISTENTI SULL' AREA

Come già anticipato, le attività progettuali onshore del Progetto "Offshore Ibleo" prevedono l'installazione di un misuratore fiscale del gas e l'installazione temporanea delle apparecchiature necessarie a garantire le operazioni di "pigging" della sealine di trasporto.

Dall'analisi della pianificazione territoriale vigente nel territorio del Comune di Gela e analizzata nei diversi livelli di pianificazione (Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale), si evince che l'area oggetto delle attività onshore risulta:

- **completamente inclusa all'interno di una Zona di Protezione Speciale (ZPS)**, istituita ai sensi della Direttiva Comunitaria 79/409/CEE, denominata "Torre Manfredia, Biviere e Piana di Gela" (contraddistinta dal codice identificativo Natura 2000: ITA050012) (cfr. Pragrafo 2.4.4);

	eni s.p.a. divisione e&p	Doc. 000196_DV_CD.DPM.0176.000_00 Integrazioni alla Valutazione di Incidenza Ambientale Progetto "Offshore Ibleo"	Pagina 31 di 31
--	------------------------------------	--	-----------------

- **completamente inclusa all'interno dell'IBA n. 166 "Biviere e Piana di Gela"** (cfr. Paragrafo 2.4.4);
- ubicata a circa 60 m in direzione Ovest da un Sito di Importanza Comunitaria (SIC), istituito ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE (recepita con DPR n. 357 dell'8 settembre 1997), denominato "*Biviere e Macconi di Gela*" (contraddistinto dal codice identificativo Natura 2000: ITA050001) (cfr. Paragrafo 2.4.4).

Inoltre l'Area di Progetto per le attività onshore risulta:

- **completamente inclusa in un'area soggetta a vincolo idrogeologico**, istituito ai sensi del R.D. 3267/1923, che interessa un tratto del litorale costiero posto ad Est rispetto al centro della città di Gela per una fascia di 150 m circa dalla riva (cfr. Paragrafo 2.4.1). La normativa sui vincoli idrogeologici stabilisce che eventuali interventi da realizzarsi all'interno di un'area soggetta a vincolo idrogeologico, specie qualora comportino scavi o reinterri, dovranno essere sottoposti a richiesta di Nulla Osta per Vincolo idrogeologico, previa presentazione di apposita relazione descrittiva, da inoltrarsi agli Enti Competenti (nel caso in esame l'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste della Provincia di Caltanissetta);
- **ricadere nel "Sito di Interesse nazionale (SIN) di Gela e Priolo"** identificato ai sensi del D.M. 10/01/2000 e che rientra nel processo di caratterizzazione ambientale e successiva bonifica ai sensi della normativa vigente (cfr. Paragrafo 2.2.6). Le operazioni progettuali previste in area SIN verranno svolte in ottemperanza alla normativa vigente.